

Via libera alla modifica della direttiva 2011/16/UE sullo scambio delle informazioni

Operazioni transfrontaliere, nuovi obblighi per i consulenti

Pagina a cura
di **STEFANO LOCONTE**

L'Unione europea si adegua alle nuove regole dettate dall'Ocse e ha approvato la nuova versione della direttiva (Directive 2011/16/Eu) che impone ai consulenti nuove regole per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Residenze estere, strutture off-shore e scatole cinesi stanno tramontando per far spazio alla trasparenza dei dati e allo scambio di informazioni.

In piena sintonia, infatti, con quello che è attualmente il panorama internazionale, volto ad una sempre più proficua cooperazione tra gli Stati per la trasparenza dei dati e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, anche l'Europa impone uno standard unico e delle linee guida ben definite per gli Stati membri.

Il panorama internazionale. Come ribadito anche dai ministri europei, le autorità fiscali dei Paesi membri riscontrano sempre maggiori difficoltà ad esercitare un controllo puntuale sui dati trasmessi dai contribuenti a causa dell'uso, e in alcuni casi dell'abuso, delle strutture di pianificazione fiscale, le quali, soprattutto negli ultimi decenni si sono evolute, diventando particolarmente sofisticate, e spesso traggono vantaggio dalla sempre più frequente mobilità sia del capitale che delle persone all'interno del mercato interno.

Tali strutture consentono spesso di spostare gli utili imponibili verso regimi fiscali più vantaggiosi, ottenendo in questo modo un notevole alleggerimento del carico fiscale per il contribuente.

Per evitare tale prassi, abbiamo assistito negli ultimi anni ad un potenziamento delle procedure che consentono lo scambio d'informazioni tra gli Stati, alla sottoscrizione di nuovi accordi tra gli Stati per la cooperazione a livello fiscale e ad un'attenzione sempre maggiore verso quelle strutture idonee ad occultare il beneficiario effettivo dei beni.

Su quest'ultimo aspetto, infatti, si sono soffermati i ministri durante il G7 tenutosi a Bari a maggio del 2017 e ne è seguita l'emanazione delle mandatory disclosure rules da parte dell'Ocse, che impongono obblighi di comu-

nicazione a tutti quei soggetti che sono a conoscenza, ovvero sono tenuti a conoscere, che specifici accordi, veicoli o strutture devono essere oggetto di disclosure.

Dopo pochi giorni, dunque,

dalla pubblicazione delle regole Ocse, i ministri economici europei hanno messo mani alla Direttiva 2011/16/Eu introducendo nuovi obblighi per gli Stati membri volti a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale per mezzo di accordi o schemi idonei a dissimulare la titolarità effettiva.

I nuovi obblighi sono rivolti, soprattutto, a intermediari e consulenti che ogni giorno hanno a che fare con conti all'estero e operazioni cosiddette cross-border: avvocati, commercialisti, ban-

che, consulenti finanziari sono tenuti in primo luogo ad indentificare il cliente, prestando particolare attenzione alla residenza fiscale, e a scorgere, e dunque comunicare, eventuali operazioni sospette che potrebbero essere idonee ad occultare patrimoni e conti all'estero.

Le informazioni comunicate consentirebbero alle autorità fiscali dei vari Paesi di reagire prontamente e prevenire atteggiamenti elusivi, mediante l'adozione altresì di misure interne e strumenti che possano permettere un'adeguata valutazione del rischio.

Gli «elementi distintivi». I ministri economici dell'Ue hanno voluto cristallizzare, innanzitutto, i cosiddetti «hallmarks», cioè quegli elementi o caratteristiche, spesso presenti nelle operazioni cross-border, che possono essere considerati evidenti indicatori del ri-

schio di evasione o elusione fiscale, ovvero di pratiche di tax planning aggressive e scorrette.

Gli indicatori sono stati raggruppati in diverse categorie: quelli connessi al «main benefit test», cioè

all'esclusivo (o principale) vantaggio fiscale tratto da un'operazione, quelli legati alle operazioni cross-border, quelli concernenti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva e quelli relativi al transfer pricing.

Tra i primi, per esempio, è annoverato il caso in cui l'intermediario o consulente proporzioni le proprie commissioni al vantaggio fiscale conseguito dal cliente ovvero si impegni a rimborsare le stesse qualora il risparmio fiscale che si intendeva ottenere non viene poi raggiunto.

Ancora e in ordine sparso: è considerato «hallmark» un'operazione che ha l'effetto di convertire reddito in capitale, donazioni o altro categorie di entrate, le quali subiscono una tassazione inferiore o addirittura sono esenti da imposta. Può essere ritenuto anche un indicatore un'operazione che coinvolge una serie di persone o strutture: 1) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, beni o locali o 2) che sono incorporate, gestite o controllate da persone residenti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza

di uno o di più beneficiari effettivi.

Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tutti i dati raccolti in seguito alle comunicazioni degli intermediari alle autorità fiscali competenti, ovverosia a quelle di ciascuna giurisdizione con la quale l'intermediario abbia un «nesso» (così come chiarito dall'Ocse) dovranno essere automaticamente raccolti attraverso un database centralizzato a disposizione di tutti gli Stati dell'Unione europea.

Ogni Paese è tenuto a prevedere e poi attuare una serie di disposizioni di carattere pratico, tra cui misure per



standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni necessarie e per facilitare la condivisione delle informazioni.

Tra queste, vi è anche la definizione dei requisiti linguistici per il previsto scambio di informazioni.

Ovviamente trasparenza, comunicazione efficiente e scambio di dati possono funzionare soltanto se viene introdotto un adeguato apparato sanzionatorio. L'Unione europea demanda così a ciascuno Stato membro la determinazione delle sanzioni sia pecuniarie sia amministrative e disciplinari (es. sospensione dall'albo), limitandosi a ribadire che le stesse dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La globalizzazione dei mercati, dunque, se da un lato ha favorito la mobilità di persone e capitali e ha creato, o perlomeno rafforzato, figure professionali come quella del «wealth planner», d'altro canto ha sviluppato la necessità di elaborare delle regole e procedure standard e condivise da tutti gli Stati per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

Certo è che i dati sono incoraggianti: stando alle stime dell'Ocse, oltre 80 miliardi di dollari sono stati recuperati dalle casse dei vari Paesi aderenti soltanto dopo l'entrata in vigore dello scambio transnazionale di informazioni sui conti all'estero detenuti dai contribuenti.

Risultati eccellenti e stime in aumento, quindi, con la futura collaborazione degli intermediari e consulenti, figure chiave nella cooperazione tra gli Stati ai fini fiscali.

IO ONLINE
La proposta di direttiva sul sito www.italiaoggi.it/docio7

Le definizioni

Direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Meccanismo transfrontaliero	Un meccanismo o una serie di meccanismi in più Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta: (a) non tutte le parti sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione; (b) una o più parti è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; (c) una o più parti svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo o la serie di meccanismi fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione; (d) una o più parti svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione che non è situata in quella giurisdizione e il meccanismo o la serie di meccanismi fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione; (e) tale meccanismo o serie di meccanismi ha un impatto di natura fiscale su almeno due giurisdizioni
Intermediari	Qualunque persona che sia responsabile nei confronti del contribuente per l'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione degli aspetti fiscali di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica
Contribuente	Qualunque persona che utilizza, o che è in procinto di utilizzare, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o una serie di meccanismi di questo genere al fine di ottimizzare potenzialmente la propria posizione fiscale.

L'Unione europea demanda a ciascuno Stato membro la determinazione delle sanzioni sia pecuniarie sia amministrative e disciplinari (es. sospensione dall'albo), limitandosi a ribadire che le stesse dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive